

STUDIO INTRA S.R.L.

Consulenza ed Assistenza Iva Comunitaria – Intrastat

Ai clienti in indirizzo

Circolare n. 2 del 02/04/2021

Riforma iva per commercio elettronico indiretto

IL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO è disciplinato ai fini IVA dalle normative per le vendite a distanza. Nel 2021 entra in vigore una importante riforma che interessa il settore del commercio elettronico, con la previsione di un'unica soglia oltre la quale tutte le cessioni a distanza comunitarie saranno assoggettate ad IVA nel Paese di destinazione dei beni, ma con la possibilità di assolvere la stessa imposta IVA accedendo ai nuovi regimi OSS e IOSS, senza che il fornitore debba identificarsi in ciascuno Stato Estero di spedizione della merce.

Vediamo innanzitutto la differenza tra commercio elettronico Diretto e commercio elettronico Indiretto.

Commercio elettronico diretto:

Il commercio elettronico diretto (es. vendita di file, di software, musica, ecc.) dal punto di vista IVA, è qualificato come una “prestazione di servizi” e trova la propria disciplina nelle regole previste per la tassazione dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. In particolare, queste regole prevedono la tassazione nel Paese di destinazione dell'operazione e quando il cliente è un privato, che quindi non può assolvere direttamente l'imposta con il reverse charge, consente al fornitore di assolvere l'IVA in un Paese in cui non è né stabilito, né identificato, attraverso la procedura detta **MOSS**.

Abbiamo trattato solo sommariamente il commercio elettronico diretto in quanto, in questa sede, intendiamo trattare le novità che entrano in vigore nel 2021 e che riguardano espressamente il commercio elettronico indiretto .

Commercio elettronico indiretto:

Il commercio elettronico indiretto consiste nel ricevere l'ordine e il pagamento online, ma viene effettuata la spedizione del bene mobile materiale al cliente. Dal punto di vista IVA l'operazione è considerata una cessione di beni, ed a seconda dei soggetti coinvolti il suo funzionamento è il seguente:

STUDIO INTRA S.R.L.

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – info@studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € - Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341

CEDENTE	CESSIONARIO	OPERAZIONE
Italiano soggetto passivo	Italiano soggetto passivo	Il cedente emette regolare fattura
Italiano soggetto passivo	Italiano privato	Trattasi di "commercio per corrispondenza" per il quale non è necessaria la certificazione del corrispettivo
Italiano soggetto passivo	Comunitario soggetto passivo	Emissione di fatture non imponibile art. 41
Italiano soggetto passivo	Extracomunitario	Emissione di fattura non imponibile art. 8 e procedura doganale
Italiano soggetto passivo	Comunitario privato	NOVITA' DAL 01.07.2021

Come indicato in tabella, le operazioni interessate dalle novità della Direttiva UE n. 2455/2017 che entra in vigore dal 1° luglio 2021, sono quelle relative alle cessioni di beni, effettuate da fornitori italiani a soggetti privati residenti in un altro Stato della UE.

Esemplifichiamo di seguito l'operazione:

La società A italiana, che commercializza abbigliamento, ha un sito internet abilitato a ricevere ordini e i relativi pagamenti.

Nel corso dell'anno la società A ha effettuato vendite verso privati consumatori residenti in paesi UE, per un importo superiore ai limiti per i quali è necessario identificarsi ai fini iva presso lo Stato in cui i beni sono destinati.

Dopo aver ricevuto l'ordine di acquisto di un bene ed il relativo pagamento tramite il sito internet, la società A invia i beni all'acquirente con trasporto a propria cura.

Nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto privato (persona fisica senza partita Iva) e residente in uno Stato UE (diverso dall'Italia), la società italiana A deve identificarsi ai fini Iva nel paese UE in cui è destinata la merce, al fine di pagare l'iva nello Stato UE in cui la merce arriva.

La procedura sopradescritta è tutt'ora in vigore, con l'applicazione di soglie valide per ciascun Paese di destinazione della merce, che vanno da un minimo di € 35.000 ad un massimo di € 100.000, e che impongono di passare alla tassazione iva nel Paese di destino solo con riferimento al Paese per cui la soglia è stata superata.

Tale procedura che, nonostante le soglie, sarebbe assai complessa è stata semplificata con le disposizioni contenute nella Direttiva UE n. 2455/2017, la quale prevede la possibilità di assolvere l'iva nel paese di destinazione della merce pagandola in Italia tramite il **regime speciale denominato OSS**.

Per aderire al regime speciale OSS è prevista una registrazione presso l'Agenzia delle Entrate che è possibile effettuare dal primo di Aprile 2021.

Contemporaneamente all'introduzione della possibilità di aderire al sistema OSS, la UE ha ridotto le soglie di vendite, al di sopra delle quali è necessario identificarsi ai fini Iva nel paese di destinazione della merce, portandole ad euro 10.000,00 complessivamente per tutte le operazioni verso soggetti privati in ambito UE.

Fatte queste premesse, i soggetti italiani che effettueranno vendite di beni a clienti privati residenti in altri paesi UE, a partire dal 01.07.2021, qualora le vendite totali (verso tutti i clienti) abbiano superato la soglia di 10.000 euro, avranno due possibili alternative per assolvere l'Iva nel paese di destinazione della merce:

- 1- farsi attribuire una partita Iva in ciascun Paese UE di destinazione della merce venduta a clienti privati (persone fisiche) e poi dovranno adempiere agli obblighi Iva di ciascun Stato in cui verrà venduta la merce (es. registri Iva, dichiarazione Iva, versamenti Iva ecc.) in base alla normativa in vigore in ciascuno Stato UE;
- 2- potranno attivare il regime speciale OSS. L'adesione a tale regime, comporterà:
 - l'applicazione dell'**iva estera dello stato di destinazione della merce**, al momento della vendita;
 - la presentazione periodica della dichiarazione dei riepiloghi dati Iva (ripartizione dell'imponibile Iva per aliquote e per importi spettanti a ciascuno stato UE di domicilio o residenza dei clienti).
 - Il versamento dell'iva dovuta in base alla presentazione della dichiarazione periodica.

Lo Studio è a disposizione per i chiarimenti in materia e per assistere i clienti negli adempimenti conseguenti all'adesione al regime speciale OSS.

Cordiali saluti.

STUDIO INTRA S.R.L.

STUDIO INTRA S.R.L.

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – Fax: 0521/925767 - P. Iva 02552140341 - c.a.p. soc. 10.000,00 € - Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341